



COMUNE DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. in data 23/05/2019, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267)

Verbale di deliberazione n. 17 del 13 maggio 2022

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza .

L'anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di maggio, alle ore 09.00 e seguenti, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 23/05/2019, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei Signori:

	CARICA	PRESENTE
Dott. Scalisi Giuseppe	Presidente	SI
Dott. La Rocca Vito Maurizio	Componente	SI
Dott. Liotta Raimondo	Componente	SI

presso gli Uffici del Comune di Castelvetro, con l'assistenza del Vice Segretario Generale, Dott. Di Como Andrea Antonino, nella qualità di segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - all'art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) ha previsto che "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del

virus CO VID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza ... , i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente".

- che dal 1° aprile 2022 è cessato lo stato di emergenza connessa all'emergenza epidemiologica e, dunque, la norma in questione non trova più applicazione, non essendo stata prevista una ulteriore proroga della sua efficacia.
- che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali con la circolare n.33/2022 ha comunicato che l'Avvocatura Generale dello Stato, con il parere reso allo stesso Ministero, ha evidenziato che l'inciso contenuto nel predetto art. 73 "che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza convince sulla possibilità di adozione di un regolamento in tal senso, in linea con le disposizioni del TUEL (D.Lgs. n.267/2000) che, in generale, all'art. 7, prevede che nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni. " Inoltre, continua il predetto Organo Consultivo il "successivo art.38, per ciò che in questa sede rileva, dispone che 2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute. prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.[. . .]"
- Ancora la stessa Avvocatura Generale, ha evidenziato che "il d.Lgs. 07/03/2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), all'art. 12. - Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa, prevede che: 1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di

efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b) . 2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida .. "

- L'Avvocatura Generale dello Stato conclude ritenendo che "**gli Enti locali possano, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse: criteri anche richiamati nell'art.73 del D.L. n.18/2020 succitato, come condizioni per il ricorso alle modalità non in presenza, che si ritiene valgano anche al di là del periodo emergenziale. A tal fine si ritiene necessaria l'adozione di un apposito regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 TUEL succitato (che tenga conto anche delle peculiarità dei diversi organi degli Enti locali), in quanto la possibilità di utilizzare la modalità di riunione in videoconferenza, in assenza di una specifica disciplina regolamentare, che ne preveda e disciplini l'impiego anche in via ordinaria, era consentita e giustificata solo dalla disciplina normativa emergenziale, ora non più in vigore**".

CONSIDERATO

- che le norme regolanti la Giunta ed il Consiglio valgono in quanto applicabili agli Organismi Straordinari di Liquidazione di cui all'art.252 del TUEL;
- che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell'azione amministrativa dell'OSL, definire il regolamento per lo svolgimento delle sedute dello stesso organismo con modalità telematica, con possibilità dei componenti, nel rispetto del metodo collegiale, di partecipare a distanza alle sedute della stessa;

VISTI:

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati" e, in particolare l'art. 4 comma 7, che prevede:" Al commissario ed ai componenti della commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti dei dirigenti dello Stato;
- il Regolamento per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza dell'OSL, nel testo di seguito riportato:

COMUNE DI CASTELVETRANO
REGOLAMENTAZIONE MODALITÀ TELEMATICHE SEDUTE DELL'OSL

Art. 1 Ambito di applicazione

La presente disciplina, stabilisce, fra le modalità di svolgimento delle sedute, le modalità telematiche delle riunioni dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Castelvetro .

Art. 2 Definizione

Ai fini delle disposizioni organizzative, per "riunioni in modalità telematica" nonché per "sedute telematiche", si intendono le riunioni dell'OSL, con partecipazione dei componenti e del Segretario generale connessi a distanza tramite sistemi individuali di call-conference.

Art. 3 Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento e l'interazione simultanea moderata fra tutti i partecipanti. La partecipazione alle sedute in modalità da remoto avviene utilizzando strumenti di videoconferenza che consentano il riconoscimento della persona e che garantiscano al partecipante da remoto la piena e integrale conoscenza di quanto avviene in sede e l'effettiva partecipazione alla trattazione e alla votazione. Tale collegamento è caratterizzato in modo tale che il Segretario Generale possa identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti.

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

a) visione degli atti della riunione; b) intervento nella discussione; c) votazione.

3. Sono considerate tecnologie idonee: sistemi di Videoconferenze multipoint con invito ristretto ai partecipanti con assegnazione password per accedere alle riunioni. Al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l'utilizzo della posta elettronica o condivisione dei documenti.

Art. 4 Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

Le sedute in modalità digitale possono essere utilizzate per tutte le deliberazioni sulle materie di propria competenza.

Art. 5 Convocazione

1. La convocazione delle adunanze avviene con modalità ordinaria di invio email ai componenti aventi diritto contenente l'ordine del giorno, le proposte di deliberazione poste ad esame ed approvazione e i relativi allegati e il link di collegamento delle sedute in modalità digitale.

2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge l'adunanza con la modalità digitale in sistema chiuso (teleconferenza, videoconferenza, chat) ed ogni componente dell'OSL garantisce, col suo collegamento, di fare uso esclusivo e protetto della partecipazione.

Art. 6 Svolgimento delle sedute.

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità digitale, l'OSL, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 3, si avvale delle disposizioni attualmente vigenti del Comune di Castelvetro e di idoneo software gestionale delle sedute in modalità digitale che garantisca l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e la segretezza.

2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità previsti dalla legge per l'adozione di deliberazioni dell'OSL.

3. Il Segretario generale verifica le presenze all'inizio di seduta.

Il numero legale è riscontrato in automatico dai collegamenti dal sistema, effettuati sul meeting e verificati dal Segretario Generale.

Della seduta in modalità digitale viene redatto un report che dovrà precisare il giorno e l'ora della seduta, i presenti e l'oggetto di tutte le deliberazioni approvate e tale report dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Presidente e dal Segretario generale.

Il verbale delle deliberazioni assunte segue l'ordinaria procedura di pubblicazione e conservazione, prevista per gli atti deliberativi del Comune di Castelvetro.

DELIBERA

APPROVARE la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;

APPROVARE il Regolamento per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza dell'OSL, nel testo riportato in premessa e che qui si intende integralmente trascritto, composto da n. 6 articoli;

TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Comune di Castelvetro per tutti gli adempimenti consequenziali ed in particolare:

- al Sindaco;
- alla Direzione Servizi Generali del Comune per l'inserimento in elenco nell'Home page del sito web istituzionale del Comune al link "Commissione Straordinaria di liquidazione"

Letto approvato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

F.to dott. Scalisi Giuseppe

F.to dott. La Rocca Vito Maurizio

F.to dott. Liotta Raimondo

Il Vice Segretario Generale Verbalizzante

F.to Dott. Andrea Antonino Di Como